

Rassegna Stampa

di Venerdì 26 luglio 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ingegneria				
31	Corriere della Sera	26/07/2024	<i>"Noi cervelli in fuga, partiti come Ulisse, ritorneremo"</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Italia Oggi	26/07/2024	<i>Collaudatori ministeriali (M.Barbero)</i>	4
1	Il Sole 24 Ore	26/07/2024	<i>Urso: "Piano casa per le imprese pronto per ottobre"</i>	5
25	Italia Oggi	26/07/2024	<i>L'agibilita' e' garantita anche per i minialloggi con superfici di almeno 20 metri quadrati (A.Ciccio Messina)</i>	7
25	Italia Oggi	26/07/2024	<i>Immobili, cambio d'uso facile (A.Ciccio Messina)</i>	8
Rubrica Politica				
19	Il Sole 24 Ore	26/07/2024	<i>Ciciliano in Protezione Civile: "Puntare sulla prevenzione"</i>	10
Rubrica Altre professioni				
31	Italia Oggi	26/07/2024	<i>Commercialisti, cambiano le regole per le elezioni (S.D'alessio)</i>	11
32	Il Sole 24 Ore	26/07/2024	<i>Commercialisti, due vie per il sistema elettorale (F.Micardi)</i>	12
Rubrica Professionisti				
1	Italia Oggi	26/07/2024	<i>Gedi, 750 mila \$ da Microsoft per l'utilizzo di articoli (A.Secchi)</i>	13

La storia

«Noi cervelli in fuga, partiti come Ulisse, ritorneremo»

Ho vent'anni. A diciotto mi sono trasferita da Roma a New York per studiare ingegneria biomedica alla Columbia University. È incredibile: l'Italia è uno dei pochi Paesi che non forniscono borse di studio per i propri studenti *undergraduate* in America. E si sa, l'istruzione americana è un grande investimento. Alla Columbia sono circondata da un ambiente internazionale: dagli arabi ai nord europei, molti ricevono supporto economico (anche solo parziale) da parte di reali, magnati o semplicemente dai governi stessi. Perché noi no? L'Italia non crede in noi abbastanza? L'America è un grande sogno dentro il cassetto che si è avverato ma per inseguirlo ho abbandonato il Paese più bello del mondo. L'Italia mi ha fornito un'istruzione eccezionale che mi ha permesso di ambire a una Ivy League. Non è facile abbandonare casa a diciotto anni, e trovarsi oltreoceano sentendosi allo stesso tempo abbandonati dal proprio Paese rende la vita più dura. Sono ormai etichettata quasi con disprezzo come un cervello in fuga, lasciata a me stessa perché secondo molti metterò le mie conoscenze al servizio di altri. Giovani talentuosi che decidono di abbandonare un nido di certezze dovrebbero essere un vanto per il nostro Paese e non una vergogna. Come scrissi nella lettera motivazionale che mi ha permesso di entrare in un'università così competitiva mi sento come Ulisse: credo sia necessario incentivare i giovani a sognare in grande e inseguire quei sogni, e non ad accontentarsi e intraprendere percorsi per pigrizia. Tutti sanno che una barca è più al sicuro quando è in porto. Eppure l'uomo è per natura spinto a salpare, esplorare e superare i propri limiti: Ulisse è partito. Ma Ulisse è anche tornato. La mia gioia più grande sarà poter tornare in Italia per poterle restituire quello che mi ha dato.

Flavia Bottai



a pag. 35

Per gli interventi Pnrr. I chiarimenti Mit ai soggetti attuatori

Collaudatori ministeriali

DI MATTEO BARBERO

Per gli interventi Pnrr di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti i soggetti attuatori devono inserire fra i collaudatori dei membri di nomina ministeriale.

Sul tema nei giorni scorsi il dicastero guidato da **Matteo Salvini** ha diramato alcuni importanti chiarimenti, che possono essere utili anche per misure gestite da altre amministrazioni. In effetti, è prassi consolidata, anche se non sempre espressa negli atti convenzionali sottoscritti con gli enti beneficiari, la previsione della designazione di un membro di commissione di collaudo da parte dell'amministrazione che gestisce il programma.

In particolare, nell'ambito della gestione di programmi a valere su fondi Pnrr gestiti dal Mit, le attività di collaudo sono state gestite prevedendo che almeno uno dei componenti della Commissione fosse nominato dalla Direzione Generale responsabile dell'investimento, ciò anche al fine di consentire le attività di rendicontazione finale della misura, in ordine al rispetto dei meccanismi di verifica previsti dagli Operational Arrangements) sottoscritti tra Commissione Europea e Italia. Meccanismi che, come noto, includono la redazione di un rapporto a livello di misura, da parte di un tecnico o un gruppo di tecnici indipendenti individuati dal ministero, che attestino un allineamento tra le specifiche tecniche del progetto e la descrizione della misura e del relativo obiettivo definiti nel Council Implementing Decision (Cid).

Ciò posto, fermo restando che si ritiene di particolare rilevanza prevedere che la commissione di collaudo verifichi anche la corretta esecuzione tecnica dell'opera sotto il profilo del rispetto di tutte le condizionalità di misura previste dal Cid, così da agevolare l'amministrazione nell'attività di predisposizione del report a livello di misura, stan-

te quanto disposto dal comma 7 dell'art. 116 del dlgs n.36/2023 in materia di collaudo e verifica di conformità, e considerato l'elevato numero degli interventi del programma, al fine di impegnare un numero limitato di componenti ministeriali, il Mit ha definito le seguenti modalità: 1) per gli interventi il cui importo lavori risulta pari o inferiore al milione di euro, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di scegliere se procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, dell'allegato II.1 del dlgs n.36/2023, oppure se nominare autonomamente la Commissione di collaudo - per gli interventi il cui importo lavori è superiore al milione di euro, le stazioni appaltanti procederanno alla nomina della Commissione di collaudo, richiedendo al Mit la designazione di un componente.



La stazione appaltante stabilisce il numero di collaudatori da nominare per l'effettuazione del collaudo in dipendenza alle tipologie ed alle categorie dell'intervento.

Per quanto sopra, la commissione di collaudo può, in dipendenza delle valutazioni effettuate da codesti enti beneficiari, essere costituita anche dal solo componente designato dal Mit ovvero da due o tre componenti.

Il componente Mit viene designato per l'attività di collaudo tecnico-amministrativa, anche in corso d'opera se ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa. In caso di nomina di una commissione di collaudo si rammenta che la stessa svolge l'attività di collaudo in modo unitario e che, pertanto, tutti i componenti concorrono parimenti alle attività di collaudo. Infine, si rammenta che la copertura finanziaria relativa al compenso per l'attività di collaudatore deve essere assicurata nell'ambito dell'apposita voce di spesa prevista o da prevedere nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

© Riproduzione riservata



L'ANNUNCIO

Urso: «Piano casa per le imprese pronto per ottobre»

—Servizio a pag. 5

Urso: «Al lavoro sul piano casa, pronto per ottobre»

L'annuncio

Obiettivo favorire le assunzioni delle imprese dove ci sono pochi alloggi

Il piano casa per i dipendenti delle imprese, chiesto al governo dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, avanza e tra non molto potrebbe vedere la luce. L'annuncio dello stato di avanzamento lavori sul Piano casa è dello stesso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che, rispondendo a una domanda del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, nel corso dell'evento Unioncamere-Sole su Transizione 5.0 (si veda pagina 22), ha detto che «il Governo sta lavorando e che ad ottobre il Piano casa sarà pronto».

In particolare il ministro ha sottolineato che oltre a Transizione 5.0 ormai in arrivo a giorni, l'altra importante novità del 2024 per le imprese sarà proprio il Piano casa con cui sarà possibile «consentire a chi deve assumere competenze necessarie alla propria attività di poterlo fare ancorché vi sia una disparità nella disponibilità di alloggi tra il luogo dove i lavoratori risiedono e dove ci sono condizioni migliori per incamminarsi nella strada del lavoro».

Si tratta in sostanza di misure che possano alleggerire il peso delle locazioni per gli addetti, sia in termini di fringe benefit sia rispetto all'utilizzo di immobili demaniali, e su cui il ministero dell'Economia ha aperto un tavolo presieduto dal sottosegretario al Mef, Lucia Albano.

In questo senso Urso ha infatti ribadito che il confronto con le imprese è aperto e che procedono con gli altri interlocutori del governo, ossia Giorgetti e Salvini. L'obiettivo, per il titolare del Mimit è quello di chiudere il confronto e predisporre il Piano casa per la prossima legge di bilancio che il Governo presenterà ad ottobre e in quella occasione sarà possibile indirizzare le risorse necessarie «a questo piano, che avrà un aspetto strutturale e un aspetto più contingente», ha concluso ieri Urso.

L'idea di realizzare un Piano casa per i dipendenti delle imprese è uno degli obiettivi che il presidente di Confindustria,



Allo studio misure per alleggerire gli affitti per gli addetti, anche con l'utilizzo di immobili demaniali

Emanuele Orsini, si è prefissato di raggiungere in breve tempo fin dal momento della sua elezione. E lo ha ribadito apertamente in più occasioni a partire dal palco del Festival dell'Economia di Trento, del Sole 24 Ore. In quell'occasione il numero uno di Confindustria ha sottolineato che «l'Italia ha bisogno di un Piano casa, che permetta di avere “alloggi a basso costo” per i lavoratori». Non solo. Per Orsini il Piano «è una parte di welfare importante, anche perché sappiamo benissimo che oggi il costo di un affitto è alto» e anche per questo, ha detto ancora il Presidente di Confindustria, «serve avere degli alloggi a basso costo, anche per essere attrattivi, serve che chi viene a lavorare resti più tempo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMAGOECONOMICA



Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Adolfo Urso

Misure per la crescita. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso



159329

L'agibilità è garantita anche per i minialloggi con superfici di almeno 20 metri quadrati e altezza del soffitto a metri 2,40

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Agibilità garantita ai minialloggi. Il decreto-legge 69/2024, all'articolo 1, comma 2, lett. c-bis), modifica l'articolo 24 del TUE sul certificato di agibilità degli edifici e rimodella i criteri di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, sino alla definizione dei requisiti stessi ad opera di un decreto ministeriale. Ad essere interessati dalla norma sono in particolare i requisiti di altezza minima e di superficie minima.

In particolare, si prevede che il tecnico progettista abilitato, nelle more dell'adozione del decreto predetto, è autorizzato ad asseverare, ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, la conformità igienico-sanitaria nei seguenti casi: locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri; alloggio a singola stanza, per una persona, con una superficie minima, com-

preensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati e, per due persone, inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati.

L'asseverazione del tecnico potrà essere rilasciata laddove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989 (e cioè la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale), e contemporaneamente sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: locali situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; contestualmente presentazione di un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a

garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

Sono esplicitamente fatte salve le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente, tra cui quelle per: i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli; i comuni montani sopra i 1000 metri; i beni sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio; i beni ubicati nelle zone omogenee A descritte all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 1444/1968 (centri storici e zone assimilabili).

© Riproduzione riservata



Il dl Salva casa, convertito in legge dal senato, amplifica le facoltà dei proprietari

Immobili, cambio d'uso facile

Il mutamento di destinazione sarà soggetto a Scia o Cila

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Nuove regole unificate per il cambio d'uso degli immobili, riferite sia a quello con opere sia a quello senza opere.

Le novità in materia di mutamento di destinazione d'uso, apportate dal decreto-legge 69/2024, riguardano in particolare le singole unità immobiliari.

Il decreto, convertito in legge mercoledì dal senato mira, infatti, ad agevolare la modifica della destinazione d'uso di singole unità immobiliari, istituendo un regime unitario per il cambio di destinazione d'uso, con o senza opere all'interno delle aree urbane, e specificando i titoli abilitativi che si rendono necessari a tal fine. Si prevede, in particolare, un principio di indifferenza funzionale tra destinazioni d'uso omogenee, come individuate dalla legge statale o regionale, e tra le categorie funzionali residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale. È stato inoltre chiarito che non rilevano come opere quelle che rientrano nel novero dell'edilizia libera.

In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge interviene sull'articolo 23-ter del TUE, che disciplina il mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.

Viene modificato il comma 1 e vengono inserimenti i commi da 1-bis a 1-quinquies.

In dettaglio, al comma 1 dell'art. 23-ter, è premesso

un periodo in base al quale il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di edilizia libera (articolo 6).

Viene, poi, stabilita la facoltà di mutamento della destinazione d'uso (è stato eliminato il riferimento alle variazioni "senza opere") della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

Il decreto-legge aggiunge che sono ammessi, ad alcune condizioni, anche mutamenti di destinazione d'uso (anche qui sono state eliminate le parole "senza opere") tra categorie funzionali diverse, ad eccezione di quella rurale (categoria d), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) previste dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 (centro storico, zona A), zone residenziali consolidate (zona B) e delle zone residenziali in espansione destinate a nuovi complessi insediativi (zona C) oppure nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia: tali mutamenti devono rispettare le normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

Le specifiche condizioni

per il mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionali diverse sono le seguenti: il mutamento secondo la presente norma agevolativa è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile; nelle ipotesi di mutamenti tra categorie funzionali, il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal DM 1444/1968 e dalle disposizioni di legge regionale; resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, laddove previsto, il pagamento

del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria; il mutamento non è assoggettato al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla Legge 1150/1942 (Legge urbanistica); per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le novità sui mutamenti d'uso si applicano anche alle unità

immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.

Quanto ai titoli edilizi richiesti, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto a SCIA qualora senza opere o con opere rientranti nell'edilizia libera o tra quelle subordinate a CILA e per gli altri casi è soggetto al titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie per il mutamento di destinazione d'uso. In dettaglio il decreto-legge individua i seguenti: a) nelle ipotesi di cui comma 1, primo periodo, dell'articolo 23-ter TUE, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); b) nei restanti casi, titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dalla esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis (ossia gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata), si procede con SCIA).

Il decreto-legge specifica che le regioni devono adeguare la propria legislazione alle nuove regole per i mutamenti d'uso, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le Regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Infine, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile è consentito subordinatamente al rilascio dei titoli sopra indicati, salve le diverse previsioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali eventualmente previste.

© Riproduzione riservata

La legge di conversione del decreto legge numero 69/2024 istituisce un regime unitario per il cambio di destinazione d'uso, con o senza opere all'interno delle aree urbane, e specificando i titoli abilitativi che si rendono necessari a tal fine

Si prevede, in particolare, un principio di indifferenza funzionale tra destinazioni d'uso omogenee, come individuate dalla legge statale o regionale, e tra le categorie funzionali residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale



Le regioni dovranno adeguare la propria legislazione



159329



L'INSEDIAMENTO

Ciciliano in Protezione Civile: «Puntare sulla prevenzione»

Prevenzione. Questa la parola d'ordine che ha accompagnato l'insediamento del nuovo capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che da ieri ha preso ufficialmente il posto di Fabrizio Curcio, il cui incarico sarebbe terminato nel 2025. A spegnere le polemiche dei giorni scorsi sull'avvicendamento è stato il

ministro Nello Musumeci: «Si tratta assolutamente di una scelta fisiologica». Dirigente medico della Polizia di Stato, nonché commissario per Caivano, Ciciliano torna nella famiglia della Protezione Civile con l'obiettivo di dare una svolta sulla prevenzione, un tema che troppo spesso finisce in secondo piano.



Commercialisti, cambiano le regole per le elezioni

Un voto «misto ponderato» nel quale si esprimono i singoli consiglieri dei 132 Ordini neoeletti e gli iscritti all'Albo aventi diritto: il risultato uscirà in percentuale, rapportando il numero di voti di ogni lista al totale di quelli validi (e, per determinare la lista vincente, bisognerà calcolare la media ponderata delle percentuali delle due votazioni, dando a entrambe lo stesso peso). E, poi, una seconda opzione, in base alla quale l'elettorato attivo spetta unicamente ai singoli consiglieri degli Ordini neoeletti, perciò si introducono tre nuovi scaglioni e il numero massimo di consiglieri sale da 15 a 21. È la duplice ipotesi di modifica dell'articolo 25 inclusa della bozza di riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvata ieri dal Consiglio nazionale della categoria presieduto da Elbano de Nuccio; si completa così una nuova tappa (dopo la revisione degli altri articoli, a seguito del recepimento delle osservazioni dei sindacati, come raccontato su *ItaliaOggi* del 24 luglio) sulla strada dell'aggiornamento della disciplina professionale, il decreto legislativo 139/2005.

In entrambe le ipotesi il Consiglio nazionale rimane in carica per cinque anni e scade il 31 maggio dell'ultima annualità del mandato, quello che subentra «si insedia entro il 15 giugno». L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti all'Albo che godono dell'elettorato attivo, figurano da almeno otto anni nell'Albo e - questa è la novità - «sono in regola col pagamento dei contributi previdenziali»; quanto, invece, all'elettorato passivo alla carica di presidente, è riservato agli iscritti nella sezione A commercialisti, e il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza analoga carica in un Ordine locale, o aver fatto il consigliere nazionale. E il mandato dei componenti del Consiglio nazionale può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Entro il 30 settembre sono attese osservazioni sulla bozza, ai primi di ottobre il Consiglio nazionale varerà il testo. E lo sottoporrà alla politica.

Simona D'Alessio

1 Riproduzione riservata



Commercialisti, due vie per il sistema elettorale

Albi e mercato

Una delle opzioni coinvolge gli iscritti nell'elezione del consiglio nazionale

Federica Micardi

Commercialisti, due le opzioni sul tavolo per la modifica del sistema elettorale. Il Dlgs 139/2005 che regola la professione è in fase di aggiornamento e il 23 luglio è stata inviata agli Ordini territoriali una seconda bozza delle modifiche, testo da cui però mancava l'articolo 25 intitolato «Composizione ed elezione del Consiglio nazionale» (si veda Il Sole 24 Ore del 24 luglio).

Ieri il Consiglio nazionale ha inviato ai territori due possibili versioni del «nuovo» articolo 25. Nella versione A, che più si discosta dal sistema elettorale ora vigente, viene previsto un sistema di voto misto ponderato dove l'elettorato attivo viene esercitato, separatamente, per il 50% dai consiglieri neo eletti degli Ordini territoriali e per il 50% dagli iscritti all'Albo (con l'esclusione dei consiglieri che altrimenti voterebbero due volte). Il risultato delle due votazioni viene espresso in percentuale, rapportando il numero di voti ottenuto da ogni lista al totale dei voti validamente espressi. Il risultato della media ponderata delle percentuali risultanti dalle due votazioni, a cui viene riconosciuto lo stesso

peso, stabilirà la lista vincente.

Nella versione B, l'elettorato attivo spetta ai soli consiglieri degli Ordini come accade ora. In questa ipotesi è stato modificato l'articolo 9 nella parte in cui stabilisce qual è il numero dei componenti dei Consigli degli Ordini in relazione al numero degli iscritti. Il Dlgs 139 attualmente in vigore, non modificato nella bozza di riforma trasmessa agli Ordini il 23 luglio, all'articolo 9 prevede che gli Ordini con più di 1.500 iscritti devono avere 15 consiglieri; l'attuale formulazione prevede invece l'introduzione di tre ul-



I Consigli degli Ordini hanno tempo fino al 30 settembre per formulare pareri sulla proposta

teriori scaglioni: 17 consiglieri sopra i 2mila iscritti, 19 consiglieri sopra i 3mila iscritti e 21 consiglieri sopra i 4.500 iscritti.

In entrambe le versioni, il voto è personale e segreto e viene esercitato per mezzo di una piattaforma elettronica selezionata dal Consiglio nazionale.

Gli Ordini territoriali hanno tempo fino al 30 settembre per inviare eventuali osservazioni sulla seconda bozza di riforma – incluso l'articolo 25 – per dare modo al Consiglio nazionale di effettuare eventuali ulteriori correzioni e predisporre un testo definitivo da presentare alle istituzioni e alla politica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



EQUO COMPENSO

Gedi, 750 mila \$ da Microsoft per l'utilizzo di articoli

Secchi a pag. 17

Lo ha deciso l'Agcom. È la prima delibera che interessa un editore e una piattaforma online

Gedi, da Microsoft 750 mila \$

È l'equo compenso per l'utilizzo di articoli da parte di Bing

DI ANDREA SECCHI

Microsoft dovrà dare a Gedi oltre 750 mila dollari (circa 700 mila euro) per aver utilizzato le pubblicazioni a carattere giornalistico delle testate dell'editore nel suo motore di ricerca Bing. Si tratta della prima decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sull'equo compenso che una piattaforma online deve corrispondere a un editore: finora, infatti, l'Agcom si è espressa soltanto sulle controversie fra editori e imprese di media monitoring e rassegne stampa.

L'autorità guidata da Giacomo Lasorella non ha reso noto l'ammontare del compenso, ma secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, si tratta di oltre 350 mila dollari per il 2021 e oltre 400 mila dollari per il 2022. Una cifra importante, che servirà anche da metro di paragone per stabilire l'equo compenso da parte di attori ancora più grandi di Bing, come Google e Facebook. Il consiglio ha deliberato con il voto contrario della commissaria **Elisa Giommi**, che in una nota ha parlato di «decisione presa senza una vera mediazione tra le parti».

In pratica l'autorità ha seguito la procedura prevista dal regolamento che stabilisce i criteri con cui individuare l'equo compenso (3/23/Cons): in una nota ha spiegato che ha valutato le proposte formulate da Gedi e Microsoft e che ha ritenuto che nessuna delle due fosse conforme al regolamento. La cifra totale, infatti, secondo indiscrezioni sarebbe intermedia fra quanto proposto dall'una e dall'altra parte.

Quindi nel calcolo ha seguito i criteri indicati dal regolamento: si parte dai ricavi pubblicitari del provider derivanti dall'utilizzo online degli articoli, si sottraggono da questi i ricavi dell'editore attribuibili al traffico che il motore di ricerca ha indirizzato al sito dell'editore, e su questa base si applica un'aliquota fino al 70% determinata sulla base di altri parametri che vedremo.

Non ci sarebbe stato tutto questo, però, senza una pronuncia sul concetto di «estratto molto breve»: la legge sul diritto d'autore non specifica quanto debba essere breve un estratto di un articolo pubblicato online da terzi (il cosiddetto snippet) perché l'editore non abbia il diritto di riproduzione e quindi il compenso. Semplicemente dà un criterio qualitativo, specificando che un estratto breve è tale se non dispensa «dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità». Anche l'Agcom non ha usato un criterio quantitativo (il numero di parole) ma ha interpretato la norma «alla luce del mutamento che ha caratterizzato l'offerta e la domanda di informazione nel nuovo contesto sociale»: ormai gli utenti si informano per lo più con le sintesi degli articoli, anche quelle brevi, ed evitano quindi spesso di andare alla fonte. Di qui la necessità di un compenso per l'utilizzo anche degli estratti, a meno che non siano talmente sintetici che necessariamente richiedono la lettura dell'articolo.

Tornando al calcolo di quanto Microsoft dovrà versare all'editore di *Repubblica* e *Stampa*, presa la base di cui si è detto prima (ovvero i ricavi pubblicitari di Bing le-

gati agli articoli di Gedi al netto dei ricavi di quest'ultimo grazie al reindirizzamento del motore ai propri siti), Agcom ha considerato vari parametri, dal numero di consultazioni online delle pubblicazioni all'audience online delle testate Gedi, al numero di giornalisti di queste ultime ai costi sostenuti dall'editore per investimenti tecnologici relativi alle pubblicazioni online. Fra i parametri, anche gli anni di attività dell'editore in relazione alla storicità della testata. Ovviamente la mossa scontata è che Microsoft ora si rivolga al Tar contro questa decisione. Per altro, si tratta della prima delibera da quando il regolamento è al vaglio della Corte di giustizia Ue nell'ambito del procedimento che oppone Meta all'Agcom di cui si dovrebbero avere notizie entro un anno.

© Riproduzione riservata



Giacomo Lasorella

